

---

**Secondo giorno della ventisettesima Riunione**  
Giornale MC(27), punto 7 dell'ordine del giorno

**DECISIONE N. 7/20**  
**PREVENZIONE ED ELIMINAZIONE DELLA TORTURA E DI ALTRE**  
**PENE O TRATTAMENTI CRUDELI, INUMANI O DEGRADANTI**

Il Consiglio dei ministri,

condannando fermamente ogni forma di tortura e altra pena o trattamento crudele, inumano o degradante che costituisce una delle più flagranti violazioni dei diritti umani e della dignità umana, e riaffermando che la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti sono e dovrebbero essere proibiti in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo,

riaffermando che la libertà dalla tortura e da altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti è un diritto inderogabile ai sensi del diritto internazionale e che nessuna circostanza eccezionale, qualunque essa sia, si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra, di instabilità politica interna o di qualsiasi altra emergenza di ordine pubblico, può essere invocata per giustificare la tortura,

sottolineando che la proibizione della tortura è una norma perentoria del diritto internazionale senza limitazioni territoriali, che si applica in ogni momento e in ogni luogo,

profondamente preoccupati dal persistere di casi di tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti in molte parti del mondo, anche nell'area dell'OSCE, che dilagano quale conseguenza, tra l'altro, dell'attuazione lacunosa dei pertinenti obblighi imposti dal diritto internazionale e dagli impegni OSCE e della perdurante impunità degli autori del reato spesso dovuta alla mancanza di indagini tempestive, indipendenti ed efficaci nonché del perseguimento di tali crimini,

profondamente preoccupati per gli atti di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti inflitti alle persone nell'esercizio dei propri diritti umani e libertà fondamentali,

profondamente preoccupati che la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti siano utilizzati al fine di estorcere informazioni o una confessione,

ricordando che tutti gli Stati partecipanti dell'OSCE aderiscono alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (UNCAT),

profondamente preoccupati che nell'area dell'OSCE si verificano ancora casi di sparizioni forzate che costituiscono una grave violazione dei diritti umani e rammentando a tal riguardo la Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate e constatando nel contempo l'importanza per gli Stati Parte di attuare la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (ICPPED),

riconoscendo che nelle situazioni di conflitto, tra cui i conflitti armati, nonché i disordini civili e le manifestazioni di massa, particolare attenzione dovrebbe essere data alla prevenzione della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,

riaffermando che tutti gli Stati partecipanti devono adempiere pienamente tutti gli obblighi sottoscritti ai sensi del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani,

ribadendo che, conformemente alle Convenzioni di Ginevra del 1949, gli atti di tortura o trattamento disumano costituiscono gravi violazioni delle stesse, e che tali atti di tortura o trattamento disumano in un conflitto armato rappresentano serie violazioni del diritto internazionale umanitario e in quanto tali si configurano come crimini di guerra e possono costituire un crimine contro l'umanità e che gli autori di tali atti di tortura devono essere perseguiti e puniti in ottemperanza alla condanna di un tribunale,

rammentando agli Stati partecipanti che la detenzione prolungata in isolamento o la detenzione in luoghi segreti possono facilitare la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e ne sono già di per sé una manifestazione,

riconoscendo che la corruzione dilagante, anche tra i rappresentanti delle forze dell'ordine e dell'amministrazione giudiziaria, può incidere negativamente sulla lotta contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, pregiudicando, tra l'altro, le tutele fondamentali e impedendo alle vittime di adire efficacemente le vie legali e ottenere riparazione e risarcimento in giudizio,

sottolineando l'importanza di mantenere efficaci garanzie giuridiche e procedurali a tutela delle persone in stato di detenzione, sin dalle prime fasi della custodia cautelare, quale efficace deterrente per prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,

riconoscendo che le donne e le ragazze private della libertà sono maggiormente esposte al rischio di tortura o di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, e riconoscendo l'importanza di adottare un approccio sensibile alle specificità di genere nella lotta contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che tenga conto di tale rischio e delle esigenze proprie delle donne e delle ragazze, prestando particolare attenzione tra l'altro alla violenza sessuale e di genere e tenendo conto delle Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e delle donne autrici di reato in misura non detentiva (Regole di Bangkok),

riconoscendo l'importanza di adottare un approccio incentrato sulla vittima nella lotta contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che tenga in debita considerazione le opinioni e le esigenze specifiche delle vittime e dei loro familiari nella

definizione di politiche e altre attività relative alla riabilitazione, alla prevenzione e all'accertamento delle responsabilità a seguito di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,

riconoscendo che per contrastare efficacemente la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti è necessario un approccio integrato e incentrato sulla vittima che comprenda la prevenzione, l'accesso alla giustizia, l'accertamento delle responsabilità degli autori del reato, la riparazione e il diritto legalmente esercitabile a un risarcimento equo ed adeguato che comprenda i mezzi necessari ad una riabilitazione quanto più completa possibile,

riconoscendo che gli Stati partecipanti devono salvaguardare i diritti e tutelare i diritti umani delle persone private della loro libertà, tra cui anche i condannati alla pena capitale, conformemente ai loro obblighi internazionali,

riaffermando che tutte le persone private della loro libertà saranno trattate con umanità e con rispetto per la dignità intrinseca dell'essere umano e riconoscendo l'importanza per gli Stati partecipanti di adottare sistematicamente misure adeguate al fine di migliorare le condizioni di detenzione e assicurare in tal modo un maggior rispetto dei loro diritti umani e della loro dignità, tenendo conto anche delle Regole minime delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti (le Regole "Nelson Mandela") o norme analoghe,

rimarcando le disposizioni dell'UNCAT secondo le quali qualsiasi atto di tortura, tentativo di praticare la tortura e qualunque complicità o partecipazione all'atto della tortura costituisce un reato in virtù del diritto penale nazionale vigente, passibile di pene adeguate che ne prendano in considerazione la gravità, e secondo le quali nessuna dichiarazione o confessione che si ritenga sia stata estorta con la tortura può essere invocata in alcun caso come elemento di prova in un procedimento, se non contro la persona accusata di tortura al fine di stabilire che il reato è stato commesso,

riconoscendo il ruolo incisivo che i meccanismi di prevenzione internazionali, regionali e nazionali o altri organismi pertinenti, comprese le istituzioni nazionali per i diritti umani, possono svolgere nella prevenzione degli atti di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti nonché l'importanza di collaborare con gli esperti internazionali incaricati di assistere gli Stati partecipanti nell'attuazione dei loro impegni volti a prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,

rilevando la necessità di garantire che nessuna autorità o pubblico ufficiale ordini, applichi, permetta o tolleri sanzioni, ritorsioni o intimidazioni contro persone, gruppi o associazioni che si sono messe o hanno cercato di mettersi in contatto con organismi o meccanismi nazionali o internazionali competenti attivi nella prevenzione e nella lotta contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,

sottolineando che gli ordinamenti giuridici nazionali devono assicurare alle vittime di tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti un effettivo accesso alla giustizia, compreso l'avvio tempestivo di indagini imparziali e rigorose senza timore di subire ritorsioni per la denuncia sperta o qualsiasi deposizione rilasciata e devono garantire alle vittime il diritto legalmente esercitabile a una riparazione e ad un risarcimento equo ed adeguato che comprenda i mezzi necessari per una riabilitazione quanto più completa possibile,

plaudendo al perdurante impegno della società civile a livello nazionale ed internazionale per prevenire e contrastare efficacemente la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, e alleviare le sofferenze delle vittime,

rilevando l'importanza della cooperazione tra l'OSCE e altre organizzazioni e meccanismi internazionali e regionali al fine di promuovere programmi di collaborazione multilaterali e sinergie efficaci, evitando inutili sovrapposizioni, che possano contribuire in maniera incisiva a prevenire e contrastare la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,

richiamando gli obblighi di notifica e di accesso degli Stati partecipanti ai sensi della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari e pertinenti accordi bilaterali,

prendendo atto del lavoro svolto dall'Alleanza globale per un commercio libero da tortura e dell'adozione della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite relativa al commercio libero da tortura,

invita gli Stati partecipanti a:

1. rispettare il divieto assoluto di ogni forma di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti sancito dall'UNCAT, attuare pienamente e in buona fede le sue disposizioni e agire conformemente ai suoi principi;
2. adempiere pienamente gli obblighi sanciti nel Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (OPCAT), ove appropriato, e a prendere in considerazione senza indugio l'adesione all'OPCAT, se non vi avessero ancora provveduto;
3. adempiere pienamente i loro obblighi ai sensi della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (ICPPED), ove appropriato;
4. adempiere pienamente i loro obblighi sottoscritti ai sensi delle Convenzioni di Ginevra del 1949 in materia di proibizione della tortura e di trattamenti crudeli, inumani, umilianti e degradanti nel contesto di un conflitto armato;
5. rinunciare o astenersi dal ricorso a tecniche di interrogatorio assimilabili alla tortura e ad altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, ivi compreso allo scopo di estorcere dichiarazioni o una confessione;
6. mettere in atto efficaci garanzie giudiziarie e procedurali in tutte le fasi della detenzione, a partire dalla custodia cautelare;
7. rispettare le salvaguardie relative alla libertà, alla sicurezza e alla dignità della persona e assicurare che siano abolite la detenzione prolungata in isolamento e la detenzione e gli interrogatori in luoghi segreti nella consapevolezza che tale detenzione può facilitare la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e che ne è già di per sé una manifestazione;
8. provvedere affinché qualsiasi atto di tortura, tentativo di praticare la tortura e qualunque complicità o partecipazione all'atto della tortura costituisca un reato ai sensi del

diritto penale nazionale vigente integrando la definizione di tortura di cui all'articolo 1 dell'UNCAT e comminare pene adeguate che ne prendano in considerazione la gravità, e proibire che dichiarazioni o confessioni estorte con la tortura e altra pena o trattamento crudele, inumano o degradante possano essere adottate come elemento di prova in un procedimento, se non contro la persona accusata di tortura al fine di stabilire che il reato è stato commesso;

9. garantire che qualsiasi persona detenuta o imprigionata o i suoi legali abbiano il diritto di presentare una richiesta o sporgere una denuncia presso le autorità competenti in merito al trattamento della persona detenuta o imprigionata, in particolare qualora si presuma che sia stata inflitta tortura o altra pena o trattamento crudele, inumano o degradante; tale richiesta o denuncia verrà prontamente esaminata ed evasa senza indebiti ritardi e né la persona detenuta o imprigionata né il denunciante o i testimoni subiranno maltrattamenti o ritorsioni a seguito della richiesta presentata, della denuncia sporta e delle prove fornite;

10. integrare l'insegnamento e l'informazione sul divieto della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti nel percorso di formazione del personale preposto all'applicazione della legge, di quello civile, militare e medico, dei funzionari pubblici e altre persone che possono intervenire nella custodia, nell'interrogatorio o nel trattamento di qualsiasi persona arrestata, detenuta o imprigionata, compreso, ove appropriato, l'insegnamento sull'uso proporzionato della forza, sulle più moderne tecniche scientifiche di analisi investigativa dei reati e sulla importanza fondamentale di riferire alle autorità superiori qualsiasi caso di tortura e altra pena o trattamento crudele, inumano o degradante;

11. sostenere le iniziative messe in atto dai pertinenti attori nazionali, quali i meccanismi di prevenzione nazionali, le istituzioni nazionali per i diritti umani o altri organismi o meccanismi attivi nella prevenzione della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e, per gli Stati firmatari dell'OPCAT, adempiere l'obbligo di designare o istituire meccanismi di prevenzione nazionali che siano indipendenti, efficaci e dispongano di risorse adeguate;

12. assicurare la piena e sistematica cooperazione tra governi, in linea con i rispettivi obblighi sottoscritti ai sensi del diritto internazionale, con gli organismi o meccanismi internazionali di prevenzione vigenti, quali il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura, il Sottocomitato per la prevenzione della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti inumani o degradanti, nonché con pertinenti organismi nazionali, quali le istituzioni nazionali per i diritti umani, incluso l'accesso incondizionato ai luoghi di detenzione se tale accesso è contemplato come vincolante per gli Stati partecipanti ai sensi del diritto internazionale;

13. cooperare pienamente con il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) in conformità con gli obblighi degli Stati partecipanti ai sensi del diritto internazionale umanitario;

14. assicurare che tutti i presunti casi di tortura o altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e qualora vi siano ragionevoli motivi di credere che un atto di tortura sia stato commesso siano esaminati prontamente, in maniera rigorosa, approfondita e imparziale da autorità nazionali competenti e indipendenti e garantire la protezione del denunciante o dei testimoni da qualsiasi maltrattamento e intimidazione a seguito della denuncia sporta o delle prove fornite;

15. garantire che quanti incoraggiano, istigano, ordinano, tollerano, consentono, autorizzano o commettono atti di tortura o altra pena o trattamento crudele, inumano o degradante siano ritenuti responsabili delle proprie azioni e siano assicurati alla giustizia e puniti in maniera commensurata alla gravità del reato commesso, compresi i funzionari responsabili di qualsiasi luogo di detenzione o di privazione della libertà personale in cui sia stato perpetrato il reato;
16. fornire compensazioni alle vittime della tortura o altra pena o trattamento crudele, inumano o degradante, che comprendano il diritto a una riparazione adeguata, efficace e tempestiva, tra cui un risarcimento equo e adeguato, riabilitazione, indennizzo e garanzie contro la reiterazione del reato, tenendo pienamente conto delle esigenze specifiche delle vittime;
17. assicurare l'erogazione immediata di adeguati servizi di riabilitazione senza discriminazione alcuna per tutte le vittime e porre in essere provvedimenti efficaci per garantire un accesso in sicurezza e in un contesto favorevole ai servizi di riabilitazione per le vittime di tortura;
18. esaminare la possibilità di varare provvedimenti a sostegno delle persone vittime della tortura o di altra pena o trattamento crudele, inumano o degradante, compresi i figli delle vittime e altri familiari stretti;
19. promuovere tra le vittime la divulgazione di informazioni sulla disponibilità di servizi di riabilitazione e sincerarsi le procedure di erogazione di tali servizi siano trasparenti;
20. sostenere le iniziative promosse dalle organizzazioni della società civile a favore della prevenzione e della lotta contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, incentivarne la partecipazione attiva, ove appropriato, e avvalersi di informazioni in loro possesso in merito a presunti casi di tortura o altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
21. varare provvedimenti efficaci a livello legislativo, amministrativo, giudiziario e altro al fine di prevenire e vietare la produzione, il commercio, l'esportazione, l'importazione e l'uso di strumenti che in pratica possono essere usati solo per la tortura o altra pena o trattamento crudele, inumano o degradante;
22. continuare ad avvalersi o ad attingere alla consulenza, esperienza e assistenza dell'ODHIR in materia di prevenzione e di lotta contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

MC.DEC/7/20  
4 December 2020  
Attachment 1

ITALIAN  
Original: ENGLISH

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA  
AI SENSI DEL PARAGRAFO IV.1(A)6 DELLE  
NORME PROCEDURALI DELL'ORGANIZZAZIONE PER  
LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA**

Resa dalla delegazione degli Stati Uniti d'America:

“Gli Stati Uniti sono lieti di unirsi al consenso su questa decisione relativa alla prevenzione ed eliminazione della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. La tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti sono vietati ai sensi del diritto umanitario internazionale e gli Stati Parte della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti hanno l'obbligo di prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. La tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti violano la dignità umana e i nostri valori. Questa decisione riconosce saggiamente che la proibizione della tortura è una norma inderogabile del diritto internazionale generale ai fini delle regole formulate nell'Articolo 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

Gli Stati Uniti attribuiscono grande importanza all'adempimento dei loro obblighi giuridici relativi alla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e sono fermamente impegnati a prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, a adire la giustizia a nome delle vittime e a negare agli autori dei reati rifugi sicuri nel nostro Paese. Nell'unirci al consenso su questa decisione, ci richiamiamo ai nostri obblighi ai sensi della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, tenendo conto delle nostre riserve, delle nostre intese e delle nostre dichiarazioni in materia. Inoltre, la decisione va intesa nel contesto del diritto umanitario internazionale, come le Convenzioni di Ginevra del 1949, che rappresenta la *lex specialis* in materia di conflitti armati e occupazione e, come tale, è il corpus giuridico di controllo per quanto concerne la gestione delle ostilità e la protezione delle vittime di guerra. Gli Stati Uniti desiderano inoltre sottolineare che le decisioni dell'OSCE non creano o modificano i diritti o gli obblighi previsti dal diritto internazionale, e riteniamo che questa risoluzione sia coerente con le nostre attuali pratiche e politiche, che danno efficace attuazione agli obblighi degli Stati Uniti in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Ribadiamo il nostro parere, espresso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite e in altre sedi, che le questioni commerciali spettano all'Organizzazione mondiale del commercio e non ad altri organismi multilaterali. Gli Stati Uniti incoraggiano altri Stati a adottare tutte le misure opportune per prevenire la tortura e a considerare le attuali politiche e pratiche statunitensi come migliori prassi per l'attuazione dei loro obblighi relativi alla proibizione della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Chiedo che la presente dichiarazione sia allegata alla decisione adottata dal Consiglio dei ministri e acclusa al giornale della seduta odierna.”

MC.DEC/7/20  
4 December 2020  
Attachment 2

ITALIAN  
Original: ENGLISH

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA  
AI SENSI DEL PARAGRAFO IV.1(A)6 DELLE  
NORME PROCEDURALI DELL'ORGANIZZAZIONE PER  
LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA**

Resa dalla delegazione degli Stati Uniti d'America (anche a nome del Regno Unito):

“Con riferimento all'adozione della decisione sulla prevenzione e l'eliminazione della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, desidero rendere la seguente dichiarazione interpretativa ai sensi del paragrafo IV.1(A)6 delle Norme procedurali dell'OSCE. Rendo questa dichiarazione a nome degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito.

Accogliamo con favore l'adozione di questa decisione. Si tratta di una decisione importante in cui riaffermiamo congiuntamente il nostro risoluto impegno a prevenire e a eliminare la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti nell'area dell'OSCE.

Per quanto riguarda il paragrafo sulla piena cooperazione con il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), avremmo auspicato un richiamo più preciso a consentire l'accesso del CICR a luoghi di privazione della libertà e a detenuti, in modo conforme alle sue specifiche modalità di lavoro e al diritto umanitario internazionale.

Tale accesso è previsto dalle Convenzioni di Ginevra, segnatamente all'Articolo 126 della Convenzione III di Ginevra e agli Articoli 76 e 143 della Convenzione IV di Ginevra. Inoltre, le organizzazioni umanitarie imparziali come il CICR possono offrire i loro servizi alle parti di un conflitto armato, come previsto in particolare all'Articolo 3, che è comune alle Convenzioni di Ginevra. Per di più, le modalità di lavoro del CICR sono una pratica corrente e possono essere di vitale importanza, tra l'altro, per valutare la situazione reale nei luoghi di detenzione e assicurare la confidenzialità di queste visite.

Signor Presidente, chiedo che la presente dichiarazione sia allegata alla decisione e acclusa al giornale odierno.”

MC.DEC/7/20  
4 December 2020  
Attachment 3

ITALIAN  
Original: ENGLISH

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA  
AI SENSI DEL PARAGRAFO IV.1(A)6 DELLE  
NORME PROCEDURALI DELL'ORGANIZZAZIONE PER  
LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA**

Resa dalla delegazione della Svizzera (anche a nome dei seguenti Paesi: Andorra, Canada, Germania-Unione europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e San Marino):

“Grazie, Signor Presidente.

Con riferimento all'adozione della decisione sulla prevenzione e l'eliminazione della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, desidero rendere la seguente dichiarazione interpretativa ai sensi del paragrafo IV.1(A)6 delle Norme procedurali dell'OSCE. Rendo questa dichiarazione a nome dei seguenti Paesi: Andorra, Canada, Unione-europea e i suoi Stati membri, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera.

Accogliamo con favore l'adozione di questa decisione. Si tratta di una decisione importante in cui riaffermiamo congiuntamente il nostro risoluto impegno a prevenire e a eliminare la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti nell'area dell'OSCE.

Per quanto riguarda il paragrafo sulla piena cooperazione con il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), avremmo auspicato un richiamo più forte a consentire il pieno accesso del CICR a tutti i luoghi di privazione della libertà e ai detenuti, in conformità alle sue specifiche modalità di lavoro e al diritto umanitario internazionale. Accordare tale accesso è un obbligo specifico sancito ai sensi delle Convenzioni di Ginevra, segnatamente in conformità all'Articolo 126 della Convenzione III di Ginevra e agli Articoli 76 e 143 della Convenzione IV di Ginevra. Inoltre, le organizzazioni umanitarie imparziali come il CICR, hanno il diritto di prestare i loro servizi per poter svolgere la loro missione umanitaria, come previsto in particolare all'Articolo 3, che è comune alle Convenzioni di Ginevra. Per di più, le modalità di lavoro del CICR sono una pratica corrente e sono di vitale importanza, tra l'altro, per accertare la situazione reale nei luoghi di detenzione e per assicurare la confidenzialità di queste visite.

Signor Presidente, chiedo che la presente dichiarazione sia allegata alla decisione e acclusa al giornale odierno.”

MC.DEC/7/20  
4 December 2020  
Attachment 4

ITALIAN  
Original: ENGLISH

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA  
AI SENSI DEL PARAGRAFO IV.1(A)6 DELLE  
NORME PROCEDURALI DELL'ORGANIZZAZIONE PER  
LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA**

La delegazione della Germania, Paese che detiene la Presidenza di turno dell'Unione europea, ha dato la parola al rappresentante dell'Unione europea, che ha reso la seguente dichiarazione:

“In relazione all'adozione di questa decisione sulla prevenzione ed eliminazione della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, desidero rendere la seguente dichiarazione interpretativa ai sensi del paragrafo IV.1(A)6 delle Norme procedurali dell'OSCE a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, dell'Albania nella sua veste nazionale, e dei seguenti Paesi: Canada, Georgia, Islanda, Repubblica di Moldova, Montenegro, Macedonia del Nord, Norvegia, Ucraina, Regno Unito e Stati Uniti d'America.

Accogliamo con favore l'adozione di questa importante decisione, che a nostro avviso rafforzerà le iniziative dell'OSCE e di tutti gli Stati partecipanti riguardo a questo problema particolarmente urgente di prevenire ed eliminare la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti nell'area dell'OSCE.

Desideriamo sottolineare che il divieto della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti è una norma perentoria del diritto internazionale senza limitazioni territoriali, che si applica in ogni momento, in tutti i luoghi e in ogni circostanza, comprese le situazioni di occupazione.

Esprimiamo la nostra profonda preoccupazione per la persistenza di casi di tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti nell'area dell'OSCE, comprese le zone sotto occupazione, nonché nella Repubblica autonoma di Crimea e nella città di Sebastopoli annesse illegalmente dalla Russia e in talune aree delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk che non sono attualmente sotto il controllo del Governo ucraino a seguito di atti di aggressione da parte delle forze armate russe, dal febbraio 2014.

Riteniamo che la decisione avrebbe beneficiato di una formulazione più precisa in cui venisse sottolineata la necessità di consentire l'accesso di osservatori internazionali dei diritti umani, nell'ambito dei loro mandati, ai luoghi di privazione della libertà e ai detenuti, il che rappresenta una salvaguardia importante e un elemento cruciale per prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Questa rimane la posizione dell'Unione europea e degli Stati partecipanti a essa allineati.

Signor Presidente, chiedo che la presente dichiarazione sia acclusa alla decisione e al giornale odierno.”